



Agenzia provinciale per i pagamenti

Unità tecnica e di autorizzazione

**APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA, NAZIONALE E PROVINCIALE
IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ**

Anno 2009

A) PREMESSA.....	5
1 Riferimenti normativi.....	5
2 Generalità riguardo alla regolamentazione in materia di condizionalità.....	8
3 Recepimento nazionale e provinciale della normativa in materia di condizionalità	9
Legenda Acronimi.....	11
B) “CAMPI DI CONDIZIONALITA’ ”, INDICI DI VERIFICA, GRADUAZIONI E MECCANISMI DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	12
1. Definizione dei campi di condizionalità.....	12
2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione.....	15
C) ELENCO DEI CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE	16
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ - AMBIENTE.....	16
ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici	16
ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE (Articoli 4 e 5) – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	22
ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Articolo 3 ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Articolo 3	26
ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.....	27
REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI IN AZIENDE SITE IN ZONE ORDINARIE (ZO).....	27
CAMPO DI CONDIZIONALITA’ – SANITA’ PUBBLICA, IDENT. E REGISTRAZ. DEGLI ANIMALI	39
ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008.....	39
ATTO A7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97	42
ATTO A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003.....	46
ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE (articolo 3) concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	50
FITOFARMACI - Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari	58
ATTO B10 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio	60
ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.....	62
ATTO B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio	75
ATTO B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio.....	76
ATTO B14 – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio.....	77
ATTO B15 – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio	79

CAMPO DI CONDIZIONALITA' – IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	80
ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.....	80
ATTO C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	81
ATTO C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.....	82
ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI.....	83
<i>NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.....</i>	<i>83</i>
<i>NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali.....</i>	<i>86</i>
<i>NORMA 2.2: avvicendamento delle colture.....</i>	<i>89</i>
<i>NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine agricole.....</i>	<i>93</i>
<i>NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente</i>	<i>97</i>
<i>NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione.....</i>	<i>101</i>
<i>NORMA 4.3: mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative.....</i>	<i>106</i>
<i>NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	<i>109</i>
<i>3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....</i>	<i>111</i>
<i>Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità.....</i>	<i>113</i>
CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA	118
<i>Allegato 1 – RM FERTILIZZANTI– schema di classificazione delle aziende zootecniche</i>	<i>122</i>
<i>Allegato 2 – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO).....</i>	<i>125</i>

A) PREMESSA

La presente circolare si rifà ai contenuti del documento predisposto da AGEA coordinamento “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2009.” (circolare ACIU.2009.957 e ss.mm.ii. del 23 giugno 2009) apportando gli indispensabili adattamenti alla realtà operativo-istituzionale di APPAG.

Ogni variazione apportata da AGEA alla circolare ACIU citata verrà recepita, se di interesse, con modifiche o integrazioni al presente documento.

A.1 . Riferimenti normativi

A.1.1 Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi tenuta dei conti degli O.P., dichiarazioni di spese ed entrate, condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 1698/05 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 “Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità” e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della

politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e ss.mm. e ii., recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e ss.mm. e ii;
- Linee Diretrici della Commissione Europea – Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 2007 e ss.mm. e ii;
- Decisione della Commissione C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007 – 2013.

A.1.2 Normativa Nazionale

- Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi Pagatori” e ss. mm. e ii.;
- Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi Pagatori” e ss. mm. e ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm. e ii.;
- D.M. 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm. e ii.;

- D.M. 3860 di data 10 ottobre 2008 che riconosce l'APPAG, Agenzia per i Pagamenti della Provincia Autonoma di Trento quale Organismo Pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA, e in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal PSR 2007-2013 e dalla Domanda Unica.
- DM 12541 del 21 dicembre 2006 "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005" e ss.mm. e ii.;

A.1.3 Normativa Provinciale

- Decreto del Presidente della Provincia 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg. "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti – Organismo Pagatore (APPAG)" e ss.mm. e ii.;
- Deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2008, n. 651 e ss.mm. e ii. "Approvazione definitiva del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007 – 2013";
- Delibera di Giunta provinciale n. 2481 del 3 ottobre 2008 "Recepimento del Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante: "Disposizioni attuative in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" . Attuazione dello stesso alle Misure 211 e 214 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Deliberazione della G.P. n. 3439 di data 30 dicembre 2008 "Recepimento provinciale del DM n. 16809 di data 24 novembre 2008 recante criteri di gestione obbligatoria e buone condizioni agronomiche e ambientali in applicazione del regime di condizionalità per l'attivazione di sostegni relativi alla politica agricola comune (PAC)"

A.1.4 Documentazione AGEA

- Circolare di AGEA coordinamento ACIU.2009.957 e ss.mm.ii. del 23 giugno 2009 “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2009.”

A.1.5 Documentazione APPAG

- Protocollo d’Intesa dd.22/05/2008 tra AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti);
- Protocollo d’Intesa 1/2009 n. prot. 526/2009/S151 tra AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) con sede in Roma e APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti);

A.2. Generalità riguardo alla regolamentazione comunitaria in materia di condizionalità

Il Regolamento (CE) n. 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento conferma, tra l’altro, che il rispetto dell’insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri Obbligatori di Gestione, nonché dell’insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dei terreni agricoli, compresi quelle non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell’attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell’azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

Il Reg. (CE) 1698/2005, come modificato dal Reg. (CE) 74/2009, conferma anch’esso che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ad i medesimi obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali ed ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell’art. 36 sopra citati.

Lo stesso Regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3 e 51, paragrafo 1, introduce il vincolo relativo ai cosiddetti Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, aggiuntivi rispetto ai normali impegni di condizionalità per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punto iv) nell’ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali).

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 e ss. mm. e ii..

A.3. Recepimento nazionale e provinciale della normativa in materia di condizionalità

In tale contesto normativo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III), eseguiti dagli organismi pagatori. APPAG, pertanto, in qualità di organismo pagatore è responsabile dell'esecuzione dei controlli nel territorio di propria competenza.

L'elenco degli obblighi di condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 16809, del 24 novembre 2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 29/12/2008, che modifica ed integra il DM 12541 del 21 dicembre 2006, "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005".

Il DM 12541 del 21 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato A, recante l'elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatoria già applicati nel 2005 e tuttora validi, l'elenco B dei Criteri di Gestione Obbligatoria già applicati nel 2006 e tuttora validi e l'elenco C dei Criteri di Gestione Obbligatoria già applicati nel 2007 e tuttora validi (art. 5 Reg. (CE) 73/2009 e allegato II);
- b) Allegato B, recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 6 Reg. (CE) 73/2009 e allegato III).

Il Decreto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria, stabilisce che i criteri obbligatori di gestione indicati nell'Allegato A, elenchi A (da A1 a A8bis), B (da B9 a B15), C (da C16 a C18) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'Allegato B, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il DM 12541/06 e ss.mm. e ii. prevede che l'Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentite le Regioni, le Province autonome ed il Comitato Paritetico di cui all'art. 6 del DM stesso, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità.

Conseguentemente la Provincia Autonoma di Trento ha recepito il DM 12541/06 e ss.mm. e ii. con propria deliberazione della Giunta Provinciale n. 3439 di data 30 dicembre 2008 "Recepimento provinciale del Decreto Ministeriale n. 16809 di data 24 novembre 2008 recante criteri di gestione obbligatoria e buone condizioni agronomiche e ambientali in applicazione del regime di condizionalità per l'attivazione di sostegni relativi alla politica agricola comune (PAC)".

Con la circolare ACIU.2009.957 del 23 giugno 2009 e ss.mm.e ii., AGEA ha determinato i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri Obbligatoriosi di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi che ogni agricoltore deve rispettare;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Dato che gli elenchi dei Criteri Obbligatoriosi di Gestione sono stati modificati dal Reg. (CE) 73/2009, con l'eliminazione dell'Atto A7 ed il cambio di numerazione degli Atti A8 e A8bis, rispettivamente in A7 e A8, nella presente circolare si prenderà in esame la nuova numerazione stabilita dal Regolamento citato.

APPAG, in quanto organismo pagatore della Provincia Autonoma di Trento, responsabile dell'esecuzione dei controlli, emana la presente circolare che oltre a rispettare, in quanto applicabili, le indicazioni della circolare AGEA ACIU.2009.957 del 23 giugno 2009, la normativa comunitaria, la normativa nazionale nei limiti del recepimento provinciale e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3439 di data 30 dicembre 2008, si basa anche su modifiche o integrazioni normative pertinenti intervenute nel periodo intercorso fra l'emanazione della deliberazione citata e l'emanazione delle presente circolare.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e provinciale di riferimento, a norma del DM 12541/06 e ss.mm.e ii. e descritti nei capitoli seguenti.

Si sottolinea che al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali e provinciali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

Nella presente circolare, le indicazioni della Commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

L'art. 6 del Reg. (CE) 73/2009, primo paragrafo, stabilisce inoltre che gli Stati Membri non possano fissare requisiti minimi per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali che non siano previsti dallo schema di cui all'allegato III dello stesso Regolamento.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal Decreto MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008 e ss.mm.e ii..

Gli Enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Legenda Acronimi:

APPAG: Agenzia Provinciale per i Pagamenti

APSS: Azienda provinciale servizi Sanitari

BCAA: Buone condizioni Agronomiche Ambientali

BDN: Banca Dati Nazionale

CGO: Criteri di Gestione Obbligatoria

MATTM: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MIPAF: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ZO: Zone ordinarie (relativa alla vulnerabilità nitrati)

ZPS: Zone di protezione speciale

ZSC: Zone speciali di conservazione

ZVN: Zone vulnerabili ai nitrati

B) “CAMPI DI CONDIZIONALITA’”, INDICI DI VERIFICA, GRADUAZIONI E MECCANISMI DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

B. DEFINIZIONE DEI CAMPI DI “CONDIZIONALITA’”

La normativa comunitaria prevede l’applicazione delle sanzioni per “campo di condizionalità”. I campi di condizionalità validi per l’anno 2009 e successivi, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. II Reg. CE 73/2009 (Criteri Obbligatoriosi di Gestione)

- 1 Ambiente**
- 2 Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali**
- 3 Igiene e benessere degli animali**

All. III Reg. CE 73/2009

- 4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**

Elenco degli Atti e delle Norme per singolo campo di condizionalità

All. II Reg. 73/2009 (Criteri Obbligatoriosi di Gestione)

1 Ambiente dal 1.1.2005:

- **Atto A1** – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Gli atti “A1” – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e “A5” – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle **ZPS** (Zone di Protezione Speciale) ed ai **SIC** (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. “Rete Natura 2000”.

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante dal 1.1.2005:

- **Atto A6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- **Atto A7** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

dal 1.1.2006:

- **Atto B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

3 Igiene e benessere degli animali dal 1.1.2007:

- **Atto C16** – Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

- **Norma 1.1:** interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

- **Norma 2.1:** gestione delle stoppie e dei residui vegetali;

- **Norma 2.2:** avvicendamento delle colture;

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

- **Norma 3.1:** difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

- **Norma 4.1:** protezione del pascolo permanente;
- **Norma 4.2:** gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- **Norma 4.3:** mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative;
- **Norma 4.4:** mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

A partire dal 2007, i **requisiti minimi** si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende che presentino domande di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali).

Tali requisiti sono riferiti al corretto uso di:

- Fertilizzanti;
- Prodotti fitosanitari.

Dal punto di vista dell'inquadramento nei campi di condizionalità, ai sensi di quanto stabilito dal DM 21 marzo 2008, art. 7, paragrafo 5, il requisito minimo per il corretto uso dei Fertilizzanti fa parte del Campo di condizionalità Ambiente, mentre quello sull'uso dei prodotti fitosanitari appartiene agli obblighi del Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante.

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.

C. DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E DELLA GRADUAZIONE DEL LIVELLO DI VIOLAZIONE

Nel presente capitolo, per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale e provinciale di recepimento dell'atto o norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all'atto o norma medesimi.

Sono anche indicati:

- le inadempienze di importanza minore, per le quali sono previste le azioni correttive, come previsto dall'art. 24 del Reg. CE 73/2009;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti della violazione;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

C) ELENCO DEI CRITERI OBBLIGATORI DI GESTIONE

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, lettere a), b) e d)

Base giuridica di recepimento

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005);
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante l’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 170, S.O. 167 del 24 luglio 2007);
- Decreto del 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nr. 184, relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.

- Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)
- Provvedimenti provinciali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezioni speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 del 5 maggio 2000
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 3125 del 13 dicembre 2002
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 30 dicembre 2005
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30 dicembre 2005
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 22 febbraio 2007

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 16809 del 24.11.2008 registrato alla Corte dei Conti al numero 1446 del 5 dicembre 2008, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (GU 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni.

Ulteriori impegni applicabili a livello dell'azienda agricola derivano dalle misure di conservazione adottate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;

- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco o da scarpata inerbita;
 - divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica.
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.
 - Effettuazione degli interventi di diserbo meccanico dei canali di irrigazione e canali collettori al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A1, o in corso di realizzazione all'interno dei Siti Natura 2000, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Indici di verifica: A norma dell'articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 16809 del 24.11.2008, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati.*

classi di violazione:

- livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;
- livello alto: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle disposizioni previste dal Decreto 184/2007 del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati.*

parametri di valutazione:

1. violazioni all'impegno 1;
2. violazioni all'impegno 2;
3. violazioni all'impegno 3;
4. violazioni all'impegno 4;

classi di violazione:

- basso: un parametro presente diverso dal 2;
- medio: due parametri presenti diversi dal 2;
- alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

In caso di intervento realizzato o in corso di realizzazione, durante il periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2009, da parte dell'azienda all'interno delle ZPS, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto (Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale) e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore solo le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, è prevista la seguente azione correttiva:
Impegni di natura agronomica (con livelli di portata e gravità bassi)

- impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) –
esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo.

Impegni di ripristino

Nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle ZPS, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni alle disposizioni per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- presenza di infrazioni alle disposizioni per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in ZPS e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE (Articoli 4 e 5) – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Base giuridica di recepimento

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
- Le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 così come aggiornate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si intendono applicabili nei limiti di recepimento operato dalla Provincia Autonoma di Trento.
- DPGP del 26 gennaio 1987, n.1-41/legsl. Art. 93 “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2049 del 21 settembre 2007 “Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento -Approvazione delle modificazioni degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”
- D.P.P. n. 22-129/Leg. d.d. 23/06/08 “Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.”

Descrizione degli impegni

Definizioni:

- Acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- Scarico (art. 74 (1), lettera ff): qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art 124) Pertanto tutte le aziende devono mettersi nella condizione di possedere le necessarie autorizzazioni allo scarico previste dalla normativa vigente. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e dalla normativa provinciale, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa condizione, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alla normativa provinciale. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione dell’Atto A2 sono riferiti a:

– obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 Corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni A 2.2 e A 2.3, i dati sono rilevati attraverso la consultazione delle banche dati disponibili o attraverso una indicazione diretta da parte degli agricoltori, rilasciata all'interno del Fascicolo Aziendale.

Le dichiarazioni aziendali saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Elementi di verifica

Per tutte le aziende:

- Presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1;
- Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta;
Per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici:
- Presenza e congruità dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. 152/2006 e della normativa provinciale.
- Risultati degli eventuali accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B. nel caso dei contenitori di carburanti, è necessario che il contenitore – distributore sia provvisto di:

- bacino di contenimento;
- tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

N.B. saranno considerati non conformi i contenitori posti su mezzi mobili, se non provvisti di omologazione.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia rilevato il mancato rispetto di uno degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: essendo collegata all'inquinamento delle acque, un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. In caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello:

- *basso: per le aziende che abbiano commesso un'infrazione all'impegno A 2.1, senza che siano rilevati elementi che evidenzino dispersione sul suolo delle sostanze pericolose;*

- medio: nei casi di infrazione all'impegno A 2.1, con rilevazione di elementi che evidenzino una dispersione sul suolo delle sostanze pericolose limitata e circoscritta;
- alto: per tutti gli altri casi di infrazione e per tutti i casi in cui siano riscontrati effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: l'indicatore è graduato in relazione alla gravità delle infrazioni rispetto agli obiettivi dell'Atto.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli aziendali e delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.

classi di violazione:

- basso: si verifica in caso di assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, in assenza di tracce di perdite o dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose;
- medio:
 - inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida **oppure**
 - autorizzazione scaduta **oppure**
 - assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, **in presenza** di tracce di perdite o dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose;
- alto:
 - inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca **oppure**
 - autorizzazione assente **oppure**
 - presenza di cumuli di materiali contenenti sostanze pericolose, posti all'aperto senza alcuna protezione.

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo

comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto nei seguenti casi:

- *quando l'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose risulti assente (impegno A2. 2, ove applicabile);*
- *nel caso in cui la dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose, causi direttamente l'inquinamento di corpi d'acqua superficiali o pozzi.*

Casi particolari

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Azioni correttive

Non previste.

Impegni di ripristino

Nel caso di infrazioni al presente atto, l'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B. nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Articolo 3 ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Articolo 3 Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Base giuridica di recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
- Legge Provinciale 27 febbraio 1986 n. 4 “Piano Provinciale di Risanamento delle Acque”
- DPGP del 26 gennaio 1987, n.1-41/legsl. Art. 93 “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”
- Deliberazione n. 4420 della Giunta Provinciale di data 27 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 5 giugno 1990 n. 27
- Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2005 approvazione “Piano Tutela Acque”

Descrizione degli impegni

In applicazione degli adempimenti stabiliti con Deliberazione numero 4420 della Giunta Provinciale del 27 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 5 giugno 1990 n. 27, adottata ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 10/1998, non è consentito lo spandimento al suolo dei fanghi di depurazione a fini agronomici.

Elementi di verifica

Al fine della verifica dell’effettivo rispetto del divieto di spandimento al suolo dei fanghi di depurazione, si effettuerà un controllo incrociato tra le particelle dichiarate come superfici destinate al trattamento con fanghi elencate negli allegati alla richiesta di autorizzazione, e le particelle in possesso del beneficiario.

Determinazione delle infrazioni : si ha infrazione del presente Atto quando non sia rispettato il divieto di utilizzo di fanghi.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione gli indici sono fissati a livello massimo.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli aziendali, dei controlli sulla documentazione e delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

N.B. A seguito del monitoraggio condotto in osservanza dei dispositivi della direttiva 91/676/CEE l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento è escluso dalle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI EFFLUENTI ZOOTECCNICI IN AZIENDE SITE IN ZONE ORDINARIE (ZO).

Base giuridica di recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
- Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.
- Legge Provinciale 27 febbraio 1986 n. 4 "Piano Provinciale di Risanamento delle Acque ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"
- Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2005 approvazione "Piano Tutela Acque"
- Modifiche al Titolo IV delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque (art.27 e 29).

Descrizione degli impegni

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e relativo Decreto Interministeriale 7 aprile 2006, sopraccitati, si intendono applicabili nei limiti di recepimento operato nella Provincia Autonoma di Trento.

Gli impegni che gli agricoltori sono tenuti a rispettare si rifanno alle disposizioni contenute nel Piano Provinciale di Risanamento delle Acque sopraccitato e al codice di Buona Pratica Agricola e riprese nell'allegato 6 del PSR.

Gli impegni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- B. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006;
- C. obblighi e divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Produzione di azoto al campo

Per definire la corrispondenza tra azoto al campo prodotto e dimensione e tipologia dell'allevamento (presenza media annuale e tipo di capi in stabulazione) si fa riferimento alla tabella riportata in **Allegato 1**.

Stoccaggio degli effluenti

Per stabilire la capacità minima degli impianti di stoccaggio di cui le aziende devono disporre, occorre calcolare la produzione di effluente nel periodo riportato nella tabella in **Allegato 2**, che definisce i periodi minimi di stoccaggio per:

- categoria di animali;
- tipo di effluente (liquami o letami).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, è necessario verificare l'adempimento degli impegni che di seguito si elencano:

A – Obblighi relativi agli stoccaggi (art. 6, 7 e 8 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006)

1. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
2. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

B – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006

3. rispetto del massimale previsto di **340 kg/ha/anno** (PSR Allegato 6 pag. 57) di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti al di fuori delle ZVN ovvero nelle c.d. zone ordinarie (ZO).

C – Obblighi e divieti agronomici – rispetto delle modalità di utilizzazione degli effluenti (ZO) .

4. divieti previsti dagli articoli 4 e 5 del Decreto 7 aprile 2006.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi di stoccaggio (A), di rispetto dei massimali di apporto azotato (B) **oppure** il non rispetto delle modalità di utilizzazione degli effluenti (C).

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più infrazioni. L'impatto è

infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

classi di violazione:

- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - o infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: A1b oppure A2a oppure A2b;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - o presenza di entrambi i parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - o mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (B), **oppure**
 - o infrazione all'impegno A1a;
 - o presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

Portata RM Fertilizzanti	Nessun altra infr.	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 20% SAU e <= 4 ha	Superficie infrazioni agronomiche => 20% ZVN o > 4ha	Infrazione impegni stoccaggi: • 1b • 2a • 2b	Infrazione rispetto massimali N al campo	Infrazione capacità stoccaggi: • 1a
Nessun altra infr.	---	1	3	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 20% SAU e <= 4 ha	1	---	---	3	5	5
Superficie infrazioni agronomiche => 20% ZVN o > 4ha	3	---	---	5	5	5
Infrazione impegni stoccaggi: • 1b • 2a • 2b	3	3	5	---	5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo	5	5	5	5	---	5
Infrazione capacità stoccaggi: • 1a	5	5	5	5	5	---
Infrazioni con effetti extra - aziendali	5	5	5	5	5	5

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

modalità di rilevazione: analisi della documentazione e verifica in azienda.

parametri di valutazione:

quantità di effluenti prodotte:

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
0 <= X <= 1.000 Classe 1	1	1	3
1.000 < X <= 3.000 Classe 2	1	1	3
3.000 < X <= 6.000 Classe 3	3	3	5
X > 6.000 Classe 4	3	3	5
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA Classe 5	3	3	5

classi di violazione:

- basso: presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2;
- medio: nei seguenti casi:
 - o presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 3, 4 o 5;
 - o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 1 o 2;
- alto: nei seguenti casi:
 - o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 3, 4 o 5.

Durata dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04 tranne il caso in cui sia riscontrata una

infrazione relativa all'inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende di classe da 2 a 4, con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'obbligo B3a) l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;

Inadempienze di importanza minore

Non sono presenti infrazioni di importanza minore.

Azioni correttive

Non sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>
<u>A – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>	
1. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
a. assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
b. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Ampliamento della capacità degli impianti
2. stato di funzionalità dell'impianto	
a. stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
b. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite, anche riferito ad accumuli temporanei di materiali palabili	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
<u>B – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006</u>	
3. rispetto del massimale previsto di 340 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui	Ripristino delle condizioni di equilibrio tra effluenti prodotti e superfici disponibili per la distribuzione, al fine di garantire il rispetto

terreni a disposizione dell'azienda .	dei massimali previsti
<u>C – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili</u>	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

N.B. nel caso in cui sia prescritta all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e ss.mm.e ii., i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'elemento di verifica A1a), per le aziende di classe dimensionale 5
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete “NATURA 2000”
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

Base giuridica di recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n.41 G.U. n.46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), art. 2 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008 recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 103 del 03 maggio 2008)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 170, S.O. 167 del 24 luglio 2007;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, nr. 184, relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale.

- Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)
- Provvedimenti provinciali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezioni speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 del 5 maggio 2000
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 3125 del 13 dicembre 2002
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 30 dicembre 2005
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 del 30 dicembre 2005
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 16809 del 24.11.2008, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (GU 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni.

Ulteriori impegni applicabili a livello dell'azienda agricola derivano dalle misure di conservazione adottate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2279 del 27 ottobre 2006.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggiere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 del DM 24 novembre 2008
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco o da scarpata inerbita;

- divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.
- Effettuazione degli interventi di diserbo meccanico dei canali di irrigazione e canali collettori al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore dell'Atto A5, o in corso di realizzazione all'interno dei Siti Natura 2000, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi realizzati in azienda.

Indici di verifica: A norma dell'articolo 2 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 16809 del 24.11.2008, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3,4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*

- *livello medio*: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;
- *livello alto*: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni fissati sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, **oppure** sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle disposizioni previste dal Decreto 184/2007 del MATTM, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati.

parametri di valutazione:

1. violazioni all'impegno 1;
2. violazioni all'impegno 2;
3. violazioni all'impegno 3;
4. violazioni all'impegno 4;

classi di violazione:

- *basso*: un parametro presente diverso dal 2;
- *medio*: due parametri presenti diversi dal 2;
- *alto*: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni per tutti gli impegni indicati, quando essi siano tutti applicabili all'azienda.

Casi particolari

In caso di intervento realizzato o in corso di realizzazione, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2009, da parte dell'azienda all'interno dei SIC, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.

In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.

Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello <u>medio</u> di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, sono previste le seguenti azioni correttive:

Impegni di natura agronomica (con livelli di portata e gravità bassi)

- impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) – **esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo;**

Impegni di ripristino

Nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle SIC, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

N.B.

nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione;

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni alle disposizioni per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC per almeno il 50%;
- presenza di infrazioni alle disposizioni per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in SIC e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CAMPO DI CONDIZIONALITA' - SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Base giuridica di recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- Ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”.
- DM 16 maggio 2007 recante modifica dell’allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)

Descrizione degli impegni

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’APSS E IN BDN (SUINI)

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE (SUINI)

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (SUINI)

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).

Elementi di verifica

- presenza dei tatuaggi;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'APSS ed in BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

classi di violazione:

- *basso:* non conformità inferiore o uguale al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi;
- *medio:* non conformità superiori al 5 ed inferiori o uguali al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 20 capi;
- *alto:* non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 20 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda presso la APSS*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno B1);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (suini; rif. impegni B2, C1);*
3. *presenza di capi senza marche auricolari o tatuaggi o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B2);*

classi di violazione:

- basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;
- medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2;
- alto: presenza del parametro 3

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria o da APPAG, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore.

Azioni correttive

Non previste.

Impegni di ripristino

In relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la APSS;
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

Base giuridica di recepimento

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche;
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente accordo Stato - Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (S.O. n. 166 alla G.U. 18.10.2005, n. 243)

Descrizione degli impegni

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’APSS (AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI) E IN BDN (BOVINI, BUFALINI)

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite E - Vet;
 - Tramite APSS (Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria), organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (BOVINI, BUFALINI)

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- B.2 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.3 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.5 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

- B.6 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.7 Stampa da parte del Servizio veterinario o altro soggetto delegato, del passaporto;
- B.8 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.9 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO DI STALLA (BOVINI, BUFALINI)

- C.1 Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO (BOVINI, BUFALINI)

- D.1 Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'APSS, in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- D.2 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.3 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.4 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA (BOVINI, BUFALINI)

- E.1 In caso di movimentazione diretta verso un altro allevamento richiesta del modello 4 all'APSS (ove previsto);
- E.2 Compilazione del modello 4;
- E.3 Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni;
- E.4 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'APSS e nella BDN;

- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

classi di violazione:

- *basso:* non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 5 capi per i bovini/bufalini;
- *medio:* non conformità superiori al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi per i bovini/bufalini;
- *alto:* non conformità superiori al 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 10 capi per i bovini/bufalini.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/APSS*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme;*
2. *presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (bovini e bufalini);*
3. *presenza di capi non registrati in BDN o non scaricati dalla BDN (rif. impegni B6, C1) (bovini e bufalini);*
4. *presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) o marche auricolari o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attestino provenienza e dati identificativi;*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2 e 3;*
- *medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2 e 3;*
- *alto: presenza del parametro 4*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall' Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria o da APPAG, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Impegni di ripristino

In caso di infrazioni con portata e gravità medie o alte, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la APSS e in BDN;
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Base giuridica di recepimento

- Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 “indicazioni per l’applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004”(G.U. n.180 del 4.08.2005) emanata con nota dirigenziale Prot. n. 27817 del 28 luglio 2005.

Descrizione degli impegni

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’APSS E IN BDN (OVICAPRINI)

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite E – Vet;
 - Tramite APSS (Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria), organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN (OVICAPRINI)

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
Le informazioni relative al censimento annuale ed alle movimentazioni sono registrate entro 7 giorni dall’evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (OVICAPRINI)

- C.1 nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato

- dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'APSS e nella BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100$$

classi di violazione:

1. basso: non conformità inferiori o uguali al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 20 capi;
2. medio: non conformità superiori al 5 ed inferiori al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 40 capi;
3. alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 40 capi.

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/APSS*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno B1);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovicaprini; rif. impegni B2; C);*
3. *presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni B2);*
4. *presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B2);*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;*
- *medio: presenti due parametri tra i primi 3;*
- *alto: presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria o da APPAG, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Impegni di ripristino

In caso di infrazioni con portata e gravità medie o alte, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando:

- sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso l' APSS e in BDN;
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE (articolo 3) concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Base giuridica di recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Questi impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari;
- documentazione d'acquisto costituita da:
 - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B. lo

- scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente);
 - o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Atto, le violazioni relative a:

Tutte le aziende:

- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
 - dosi corrette,
 - utilizzo dei prodotti sulle colture ammesse e su terreni indicati,
 - rispetto dei tempi di carenza,
 - presenza dei dispositivi di protezione previsti;
- utilizzo di prodotti ammessi;

Aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (**T+**, **T**, **XN**):

- disponibilità del patentino per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari da parte del titolare dell'azienda o di un suo delegato;
- disponibilità dei moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari.
- conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti. Le fatture dovranno essere intestate all'azienda e dovranno indicare il prodotto acquistato, la quantità, ed altre informazioni utili a identificare il prodotto ed a verificarne gli stoccaggi.
- presenza in azienda di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari adeguato. Per sito a norma s'intende un locale o un armadio che si possa chiudere, areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato (con segnaletica di sicurezza);

N.B.

1. La presenza del **registro dei trattamenti** in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla norma, pur facendo parte degli impegni aziendali relativi all'Atto B11, è considerata condizione comunque necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

2. La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è verificata nel corso delle verifiche:
- a. del presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. dell'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. dell'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.: ai fini del calcolo dell'indicatore Portata, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura così come da registro, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

classi di violazione:

- livello basso: si verifica nei seguenti casi:
 - superficie interessata dall'infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari, **oppure**
 - assenza dei dispositivi di protezione previsti;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, **oppure**
 - superficie interessata dall'infrazione come livello basso e assenza dei dispositivi di protezione previsti;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - superficie interessata dall'infrazione superiore al 30% o superiore ai 3 ha, **oppure**
 - superficie interessata dall'infrazione come livello medio e assenza dei dispositivi di protezione previsti, **oppure**

- nel caso in cui l'infrazione riscontrata interessi l'uso scorretto o non autorizzato di un prodotto classificato come tossico, molto tossico o nocivo (per qualsiasi superficie), **oppure**
- in assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (ove previsto), **oppure**
- nei casi di utilizzo di prodotti revocati o non più commercializzabili, **oppure**
- nei casi in cui l'infrazione provochi un effetto anche al di fuori dell'azienda.

PORTATA B9	Prodotti non classificati				Prodotti classificati	
	Nessuna infrazione di utilizzo (superficie infrazione = 0)	superficie interessata dall'infrazione > 0 e <= al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché <= 2 ettari	superficie interessata dall'infrazione => al 20% e < 30% della superficie soggetta a vincolo, purché <= a 3 ettari	superficie interessata dall'infrazione => al 30% o > ai 3 ha	Infrazione di utilizzo per qualsiasi superficie oppure uso non autorizzato del prodotto ²	Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (senza infrazioni in relazione all'acquisto o uso di autorizzazione)
Nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI	NO INFRAZIONE	1	3	5	5	1
infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	1	1	3	5	5	3
Infrazione relativa alla documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari prevista	1	1	3	5	5	3
nei casi di uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile	---	1	3	5	5	3
effetti extra aziendali	---	5	5	5	5	5

² Per uso non autorizzato s'intende privo di autorizzazione (patentino) o con autorizzazione scaduta all'atto dell'acquisto o dell'utilizzazione del prodotto.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della regolarità della documentazione e del sito di stoccaggio presenti in azienda.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

Azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, o uso di prodotto revocato o non più commerciabile;*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: mancanza dei dispositivi di protezione previsti;*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;*
5. *assenza del patentino.*

classi di violazione:

- basso: rilevamento del parametro 1;
- medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 o 3;
- alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 o 5.

GRAVITA' B9 (prodotti classificati)	patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;	mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, o uso di prodotto revocato o non più commerciabile;	infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;	assenza di patentino
nessun altro parametro	1	3	3	5	5
patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo	---	5	5	5	---
mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, o uso di prodotto revocato o non più commerciabile	5	---	5	5	5
infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	5	5	---	5	5
assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;	5	5	5	---	5
assenza di patentino	5	5	5	5	---

parametri di valutazione:

Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) o uso di prodotto revocato o non più commerciabile;
2. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
3. assenza delle fatture d'acquisto dei prodotti.

classi di violazione:

- basso: rilevamento del parametro 1 o 2;
- medio: rilevamento dei parametri 1 e 2 o del solo parametro 3;
- alto: rilevamento del parametro 3 e di almeno uno dei parametri 1 o 2.

GRAVITA' B9 (prodotti non classificati)	mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, o uso di prodotto revocato o non più commerciabile	infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	assenza documentazione delle fatture d'acquisto dei prodotti
nessun altro parametro	1	1	3
mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, o uso di prodotto revocato o non più commerciabile;	---	3	5
infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti	3	---	5
assenza documentazione delle fatture d'acquisto dei prodotti	5	5	---

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Esso assume livello alto in caso di utilizzo di prodotti non classificati, e di infrazione a tutti gli elementi di verifica applicabili all'azienda.

Casi particolari

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.
- Nel caso di ricorso a contoterzisti vi sono due possibilità per la compilazione del registro dei trattamenti:
 - Da parte del titolare dell'azienda sulla base dei dati riportati su un apposito modulo che il contoterzista rilascia per ogni singolo trattamento effettuato.
 - Da parte del contoterzista stesso che annota i singoli trattamenti sul registro e controfirma ogni trattamento effettuato.

Nel caso in cui non sia presente un sito di stoccaggio a norma, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Azioni correttive

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

- rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
- smaltire correttamente eventuali scorte di prodotti revocati o non più commerciabili (e quindi non utilizzabili) e darne dimostrazione con documentazione adeguata (ricevute centri di smaltimento autorizzati, ecc.);
- ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo del sito mancante.

N.B.: nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, saranno considerate intenzionali le infrazioni nei seguenti casi:

- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari e patentino (ove previsto) – parametri 3, 4 e 5 della Gravità;
- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma;
- quando il produttore dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
- sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

FITOFARMACI - Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari

N.B. valido solo per le misure PSR (pagamenti agroambientali)

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;
- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Descrizione degli impegni

Nel presente documento sono trattati i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti fra gli impegni previsti dall'atto B9 e dall'atto B11 nel contesto della condizionalità.

In assenza di determinazioni provinciali che definiscano ulteriormente il quadro normativo di riferimento, nel contesto dei pagamenti agroambientali risultano aggiuntivi rispetto agli obblighi di condizionalità, unicamente:

- l'obbligo di verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale.
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, in base a quanto specificato dal MiPAAF con la nota 3811 del 12 febbraio 2009, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2010 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno in cui viene attivato l'impegno per le aziende che attivano l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi.

N.B. Il rispetto dei requisiti minimi per il corretto uso dei prodotti fitosanitari non si configura come un requisito di ammissibilità al pagamento della misura 214 di sviluppo rurale, a meno che non ci si trovi nel caso di impegni pertinenti il cui requisito minimo rappresenta la necessaria baseline.(ad esempio: la taratura dell'attrezzature per l'irrorazione)

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata.

B – Rispetto delle prescrizioni legate alla delimitazione di aree sensibili ai prodotti fitosanitari

Nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai prodotti fitosanitari, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006, le aziende dovranno rispettare le prescrizioni in termini di divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente impegno quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati:

A livello medio, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera A;

A livello alto, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera B o di entrambi gli impegni.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle attrezzature, sul territorio e sulla documentazione.*

Inadempienze di importanza minore

Date le caratteristiche degli impegni previsti, le inadempienze non possono essere considerate di importanza minore e non sono quindi previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione all'impegno A, l'azienda dovrà sottoporre la propria attrezzatura ad una verifica di funzionalità con rilascio di relativo certificato entro un tempo fissato.

Tale intervento sarà sottoposto ad ulteriore controllo, al termine della nuova scadenza fissata.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive integrazioni, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- nel caso di infrazione all'impegno A e mancata esecuzione della verifica di funzionalità entro i tempi fissati per il nuovo controllo.

ATTO B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7

Base giuridica di recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 232 "Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (es. trote), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Base giuridica di recepimento

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafo 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa dei sistema di allerta rapida per mangimi” (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Delibera della Giunta Provinciale n. 2442 del 18 novembre 2005 recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”
- Delibera della Giunta Provinciale n. 1835 del 8 settembre 2006 recante “Direttive per la vendita al consumatore finale di latte crudo vaccini,ovino,caprino e bufalino” e ss.mm.ii.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari⁵;
 - ii. i risultati di eventuali analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, eventuali periodi di ritiro dalla produzione (ad es. per bovini da latte), ecc..

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

⁵ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. adeguata struttura di stoccaggio e per l'immediata refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
 - iv. per i produttori di latte crudo: il posizionamento di apparecchi (distributori) automatici su pubbliche piazze o vie senza la presenza costante del produttore o altro personale che vigila sul distributore automatico deve avvenire in spazi delimitati da strutture che li separino dall'ambiente circostante (chioschi o strutture prefabbricate), dotati dell'energia elettrica e dell'acqua potabile necessarie per le operazioni di pulizia e di sanificazione del distributore automatico.
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo:
 - l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.
 - Ove la commercializzazione del latte crudo dal produttore al consumatore avvenga al di fuori dei locali dell'azienda di produzione, l'obbligo di collegamento diretto tra produttore e consumatore richiede in ogni caso una stretta correlazione funzionale tra l'azienda di produzione e il luogo di vendita del latte crudo. In particolare deve essere sempre possibile identificare con certezza l'azienda di produzione del latte crudo messo in vendita in una struttura distributiva al di fuori dei locali dell'azienda di produzione (non è mai consentita la vendita di latte crudo di "raccolta" di più conferenti anche se associati o membri di un'apposita cooperativa o di qualsiasi altra società).

- La facoltà di commercializzazione di cui sopra è in ogni caso limitata alla Provincia Autonoma di Trento.
- Nel caso in cui la distribuzione e la vendita avvenga tramite distributori automatici collocati in azienda o presso piccoli negozi di vendita al dettaglio o in locali della grande distribuzione organizzata è necessario che il produttore provveda alla registrazione dell'attività di vendita presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 1831/2003, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁶ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'eventuale uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

⁶ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a.ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9.

In conseguenza di quanto sopra, per il presente Atto si terranno in considerazione gli elementi di verifica elencati qui di seguito.

1. aziende con attività **zootecnica**

- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei prodotti zootecnici, tempistiche di smaltimento, ecc.);
 - a. modalità di stoccaggio ed utilizzazione delle sostanze chimiche e dei prodotti proibiti per l'alimentazione animale;
 - b. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti "medicati".
 - c. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
 - i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
 - ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
 - iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

2. aziende con attività agricola destinata alla **produzione vegetale**

- a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- b. eventuale presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- c. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria:
 - i. presenza e aggiornamento del registro;
 - ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
 - iii. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
 - iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli

associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**

- a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma;
- b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
 - ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
- d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;
- e. manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco):
 - i. predisposizione del Manuale aziendale, nella sua parte generale e speciale, secondo quanto previsto dalla norma;
 - ii. registrazione e documentazione di ogni movimento di latte in uscita;
 - iii. presenza in azienda dei documenti registrati nel Manuale e corrispondenza con le registrazioni.

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**

- a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
- b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**

- a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- c. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente OGM;
 - iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Data la natura estremamente specializzata di alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, per i seguenti elementi di verifica si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall' APSS.

1. aziende con attività **zootecnica**
 - a. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti “medicati”.
 - b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
 - i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
 - ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
 - iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**
 - a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali periodi di ritiro dalla produzione previsti dalla norma;
 - b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
 - c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
 - ii. protezione dagli agenti infestanti dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**
 - a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
 - b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**
 - a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
 - b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
 - c. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente OGM.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno degli elementi di verifica.

Indici di verifica

Aziende zootecniche

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c);*
- *livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende agricole (produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi)

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di latte crudo

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte di APSS o da APPAG comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Aziende produttrici di latte fresco (elemento di verifica 3e)

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione relativa al Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

parametri di valutazione:

1. *presenza del Manuale;*
2. *rispondenza del Manuale con quanto stabilito dalla norma;*
3. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
4. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 2;*
- *medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3 o di infrazioni al parametro 2 ed al parametro 4;*
- *alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 1 o dell'infrazione contemporanea dei parametri 2, 3 e 4.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza e qualità delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda

classi di violazione:

- livello basso: infrazione all'elemento di verifica 3.c.iii;
- livello medio: infrazioni fino a due tra gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d;
- livello alto: infrazioni relative a tutti gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d, **oppure** al solo elemento di verifica 3.c.i (insufficienze strutturali dell'azienda), **oppure** nel caso di azienda che commercializza il proprio prodotto essendo priva della certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (elemento di verifica 3.b).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di uova

In caso di infrazioni all'elemento di verifica 4.a, il livello degli indicatori di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Aziende produttrici di mangimi o alimenti per animali

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.c.i, ii e iii);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elemento di verifica 5.b);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.c.i, ii e iii).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Infrazioni di natura minore (tutti i settori produttivi)

Non previste

Azioni correttive (tutti i settori produttivi)

Non previste

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse:

Infrazioni/Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte crudo e fresco	Produzione mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento delle modalità di stoccaggio al fine di evitare la contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio al fine di evitare la contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni	----	----	----	----	Adeguamento delle registrazioni di movimentazione delle produzioni
Manuale del latte incompleto o non aggiornato	----	----	----	Adeguamento del manuale aziendale	----
Manuale del latte assente	----	----	----	Predisposizione del manuale aziendale	----
Registro dei trattamenti non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti di portata, gravità e durata.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e ss. mm. e ii., le infrazioni rilevate saranno considerate commesse con intenzionalità nei seguenti casi:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli;
- nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

ATTO B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria della APSS.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Articolo 3

Base giuridica di recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati da APSS.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

Base giuridica di recepimento

- DPR n. 362 del 17/5/1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (G.U. n. 115 del 10/7/1996 S.O. n. 115)
- Ordinanza 12.07.2008 - “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della parte suina classica”

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l' obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria delle APSS.

.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell'APSS comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

Base giuridica di recepimento

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria delle APSS.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell'APSS comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

CAMPO DI CONDIZIONALITA' **IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Articoli 3 e 4

Base giuridica di recepimento

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) – modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/9/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria delle APSS.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell'APSS comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Articoli 3 e 4, paragrafo 1

Base giuridica di recepimento

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) - modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria delle APSS.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte dell’APSS comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall’art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ATTO C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4

Base giuridica di recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli Impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria delle APSS.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso dei propri controlli.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Provincia

a) A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 24 novembre 2008n. 16809 si prevedono i seguenti impegni:

- La realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza fra loro non superiore ad 80 metri.
- Per singoli appezzamenti di misura inferiore agli 80 metri, al fine di favorire la protezione del suolo dalle erosioni, potranno essere adottate le pratiche di minima lavorazione.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o, laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti – minime lavorazioni – finalizzati a proteggere il suolo dalle erosioni.

Elementi di verifica

- esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte;
- esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte;

- presenza di fenomeni erosivi e loro estensione e gravità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi o le conseguenze degli stessi (accumulo di sedimenti, ecc.).

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: in considerazione degli obiettivi di protezione del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione è calcolata in funzione del rilievo di alcuni elementi caratterizzanti il fenomeno erosivo:

- profondità e dimensioni dei solchi,
- affioramento degli strati meno fertili del suolo,
- fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale,
- accumulo di sedimenti veicolati dalle acque di deflusso e dalle frane.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

*parametri di valutazione*⁷:

- *presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale;*
- *dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;*
- *presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo o presenza di aree di deposizione di sedimenti.*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre parametri presenti.*

Durata dell'infrazione: la permanenza dell'effetto di perdita di suolo causato dall'infrazione alla presente Norma è messa in relazione all'estensione dell'infrazione stessa ed alla diffusione di fenomeni franosi con dislocazione di importanti masse di terreno agricolo (estensione superiore ai 100 m²). In relazione a quanto sopra, l'indice di durata assume valore alto se: l'estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie aziendale dove è applicabile la norma o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi. Negli altri casi l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio.

Azioni correttive

Per la presente Norma non sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Per la presente Norma non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la Norma o gli 8 ettari.

⁷ N.B.: i parametri di valutazione possono presentarsi anche disgiuntamente sul terreno aziendale soggetto alla Norma.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 24 novembre 2008 n. 16809 a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazioni o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Elementi di qualificazione della Norma

Ai fini della condizionalità, in funzione del contenuto di sostanza organica dei residui di coltivazione, sono considerate:

- colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali non autunno-vernini (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino) piante da fibra (canapa).

Elementi di verifica

- bruciatura in campo delle stoppie delle colture elencate, dove vietato;
- esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe.

Determinazione dell'infrazione: per le superfici aziendali su cui è applicabile, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- siano state bruciate in campo le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate in situazioni non comprese nelle deroghe o non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica;
- siano state bruciate in campo le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate all'interno di aree SIC o ZPS.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali, oppure l'infrazione sia commessa all'interno di un'area SIC o ZPS.

N.B.: nel caso di adesione alle deroghe regionali e mancata esecuzione degli interventi alternativi, oppure nel caso di infrazione commessa all'interno delle aree SIC e ZPS, l'indicatore di portata sarà fissato comunque al livello alto.

Gravità dell'infrazione: in considerazione degli obiettivi di mantenimento della sostanza organica del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del contenuto di sostanza organica sottratta al suolo tramite la bruciatura dei residui di coltivazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: bruciatura in campo di residui di colture depauperanti (cereali a paglia);*
- *livello alto: bruciatura in campo di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;*

N.B.: nel caso di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di gravità sarà fissato comunque al livello alto.

Durata dell'infrazione: l'indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Nei casi di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di durata sarà fissato al livello alto.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive e impegni di ripristino

Le azioni correttive sono corrispondenti a quelle già stabilite come interventi alternativi in caso di deroga:

- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica.

Perché sia possibile ricorrere da parte dell'azienda alle azioni correttive, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

Gli impegni di ripristino si applicano per livelli medi o alti di portata.

Gli interventi sono i medesimi.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.

NORMA 2.2: avvicendamento delle colture

Descrizione della norma e degli adempimenti

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a), del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 16809 del 24 novembre 2008.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica presente nel suolo e di salvaguardare la sua struttura è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali : frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per due o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro) è considerata, ai fini della presente norma come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 3 del Decreto 24 novembre 2008 n. 16809 la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni.

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica presente nel suolo e di salvaguardarne la struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

La presente norma stabilisce che le monosuccessioni di frumento duro e tenero, triticale, spelta,, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo non possano avere una durata superiore a cinque anni.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

La successione dei cereali: frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

N.B.: non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Sono ammesse deroghe alla presente Norma nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di

monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel corso del primo anno successivo al termine della durata massima della monosuccessione stessa;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, nel caso in cui la comparazione delle analisi accerti la diminuzione del livello di sostanza organica, sarà necessario effettuare, entro l'anno solare in cui è stata determinata la diminuzione, interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Elementi di verifica

- rispetto della durata massima della monosuccessione;
- oppure, in caso di ricorso alla deroga di cui al precedente punto 2:
- realizzazione delle analisi previste dalla deroga;
 - dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel suolo;
 - esecuzione degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe, nei casi in cui la comparazione dei dati delle analisi dimostri una diminuzione del livello di sostanza organica.

Determinazione dell'infrazione: per le superfici aziendali su cui è applicabile, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- non siano rispettati i limiti di monosuccessione,

ovvero, nei casi di ricorso alla deroga di cui al punto 2:

- non siano state realizzate le analisi del terreno previste;
- non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica, in caso di accertamento della diminuzione della sostanza organica.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sui dati a disposizione a partire dal 1° gennaio 2008, dalle dichiarazioni di produzione o dai rilievi effettuati e, nell'anno in corso, per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;
- livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali, oppure l'infrazione sia commessa all'interno di un'area SIC o ZPS.

N.B.: nel caso di adesione alla deroga di cui al punto 2, con diminuzione del livello della sostanza organica e mancata esecuzione degli interventi alternativi, l'indicatore di portata sarà fissato comunque al livello alto.

Gravità dell'infrazione: in relazione al numero di anni di monosuccessione oltre il massimo consentito.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulla serie storica delle dichiarazioni di produzione e, nell'anno in corso, per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- livello medio: 1 anno di monosuccessione oltre i limiti consentiti, senza che siano state realizzate le analisi del terreno oppure gli interventi alternativi previsti per il ripristino della sostanza organica;
- livello alto: 2 o più anni di monosuccessione oltre i massimi consentiti, senza che siano state realizzate le analisi del terreno oppure gli interventi alternativi previsti per il ripristino della sostanza organica.

Durata dell'infrazione: l'indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Oltre i tre anni di monosuccessione oltre i massimi consentiti, si applica il livello alto.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive e impegni di ripristino

Le azioni correttive sono corrispondenti a quelle già stabilite come interventi alternativi in caso di deroga e sono limitati alle infrazioni con portata bassa e dovute a monosuccessioni di durata di un solo anno superiore ai massimi consentiti (gravità media):

- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica.

Perché sia possibile ricorrere da parte dell'azienda alle azioni correttive, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

Gli impegni di ripristino si applicano per livelli medi o alti di portata.

Gli interventi sono i medesimi.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine agricole

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla successiva lettera a) : superfici di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto 24 novembre 2008 n. 16809; Per l'impegno di cui alla successiva lettera b) : superfici di cui alla lettera a) e b) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto 24 novembre 2008 n. 16809;

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un adeguato uso delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;
- b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Provincia autonoma

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto n. 16809 del 24 novembre 2008 a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.
- le lavorazioni meccaniche del terreno e la preparazione dei letti di semina devono essere realizzate in condizioni di umidità del terreno appropriata per evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a) :

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, saranno sottoposti a controllo i seguenti parametri:

- a) mantenimento in efficienza la rete di sgrondo
 - efficienza delle scoline;
 - manutenzione dei canali collettori;
 - presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale;
- b) corretto uso delle macchine agricole:
 - presenza di evidenti segni di degrado della struttura del suolo dovuto all'uso delle macchine agricole in condizioni inadatte di umidità del terreno.

Saranno inoltre verificate le seguenti situazioni:

- eventuale presenza del drenaggio sotterraneo;
- eventuale presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedano periodi di divieto di eliminazione della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista, anche in assenza di fenomeni di ristagno idrico, oppure siano presenti segni di scorretto uso delle macchine agricole con conseguente degrado della struttura del suolo.

N.B.: le infrazioni sono a carico dell'azienda anche nel caso in cui le operazioni agronomiche siano state commissionate a conto terzi, fatto salvo quanto contenuto nella sezione "casi particolari" della presente Norma.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo.*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 5 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 5 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: il parametro è stabilito in relazione al numero di impegni non rispettati.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo.*

classi di violazione:

- *livello medio: per infrazioni ad uno solo degli impegni individuati per la presente Norma;*
- *livello alto: per infrazioni ad entrambi gli impegni individuati per la presente Norma.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all'infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura). Negli altri casi il parametro assume un livello medio.

Casi particolari

- Nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un'infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all'interno di un'area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l'infrazione viene annullata.
- Nel caso in cui si riscontri (attraverso documentazione probante) che la manutenzione del sistema di sgrondo sia di competenza di strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l'eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- In ultimo, quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l'azienda sarà sottoposta a controllo con la verifica della sola efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall'eventuale baulatura presente.

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Impegni di ripristino

In caso di totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali, è prescritto il ripristino dell'efficienza in tempi fissati, anche attraverso l'impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo.

N.B.: nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di presenza di infrazioni relative al corretto uso delle macchine agricole per un'estensione superiore al 50% del terreno o agli 8 ettari.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 24 novembre 2008 n. 16809.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c) :

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/ettaro anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ettaro anno.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 24 novembre 2008 n. 16809, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni. Si ritiene opportuno precisare la definizione di pascolo : "pascolo permanente propriamente detto riferito alle malghe di monticazione dove valgono le norme di salvaguardia indicate dal Decreto Ministeriale quale rafforzativo delle norme provinciali sui vincoli forestali, idrogeologici ed ambientali";

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 2 UBA/ettaro anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ettaro anno.

Deroghe

1. Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

Elementi di verifica

Impegno a):

1. verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04;

Impegno b):

2. divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente presenti all'interno dei SIC e ZPS in altri usi;

Impegno c):

3. rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e quanto riscontrato in campo;
4. assenza di lavorazioni del terreno vietate;
5. rispetto del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo, espresso in UBA/ha per anno, sulle superfici a pascolo permanente.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non sia rispettato uno degli impegni applicabili.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione agli impegni 3. o 4. Sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione agli impegni 3. o 4. sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 6 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione agli impegni 3. o 4. sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 6 ettari, oppure sia presente un'infrazione agli impegni 1., 2. o 5. (infrazione con effetti extra-aziendali).

Gravità dell'infrazione: considerando gli obiettivi di protezione del pascolo permanente posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione della tipologia di infrazione commessa e dal numero delle infrazioni commesse.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma

parametri di violazione:

1. *cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;*
2. *presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive, a meno che l'utilizzo dichiarato non sia compreso nella categoria "pascolo magro";*
3. *presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo, o colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.), od utilizzazioni forestali;*
4. *infrazione all'impegno 2.: porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS;*
5. *infrazione all'impegno 1.;*
6. *infrazione all'impegno 5.: mancato rispetto del carico minimo e massimo di bestiame.*

classi di violazione:

- *livello basso:* presenza di un parametro tra i primi 3;
- *livello medio:* presenza di due parametri tra i primi 3;
- *livello alto:* presenza di almeno 3 parametri o di un solo parametro tra 4, 5 o 6.

Durata dell'infrazione: l'estensione e la natura delle infrazioni sono parametri strettamente legati alla possibilità di ripristinare in tempi rapidi la situazione pre-esistente. In conseguenza di ciò, l'indicatore di durata è calcolato in relazione agli altri parametri. Si avrà pertanto:

- *livello basso:* portata e gravità al livello basso;
- *livello medio:* portata o gravità al livello medio o alto;
- *livello alto:* portata e gravità al livello alto.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive e impegni di ripristino

Le azioni correttive prevedono:

1. coticco erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate	ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)
2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive	eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate
3. presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali	ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a pascolo equivalenti

Gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nelle domande presentate l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per almeno 5 anni.

Gli impegni di ripristino si applicano per livelli medi o alti di portata e gravità.

Oltre agli interventi elencati sopra, si aggiunge il seguente impegno:

4. infrazione all'impegno relativo al rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04.	ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie destinata a pascolo permanente e superficie agricola totale.
---	--

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.

NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

A. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;

B. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

C. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

Elementi di verifica e condizioni d'infrazione

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

Impegno	Infrazione
a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno	<ul style="list-style-type: none">– assenza di copertura vegetale durante il periodo d'impegno– presenza di colture estranee agli utilizzi previsti per la Norma, che non prevedano la copertura vegetale per il periodo d'impegno
Deroghe	Infrazione alla deroga
1. pratica del sovescio	<ul style="list-style-type: none">– lavorazioni meccaniche in assenza di sovescio– lavorazioni meccaniche indipendenti dalla pratica del sovescio
2. ripristino di habitat e biotopi.	<ul style="list-style-type: none">– lavorazioni meccaniche non legate al ripristino di habitat o biotopi
3. colture a perdere per la fauna	<ul style="list-style-type: none">– lavorazioni meccaniche estranee alla coltivazione delle colture a perdere– assenza delle colture a perdere
4. miglioramento fondiario	<ul style="list-style-type: none">– assenza del miglioramento fondiario che giustifichi l'intervento
5. lavorazioni del terreno dopo 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria	<ul style="list-style-type: none">– lavorazioni del terreno effettuate prima del termine
Impegno	Infrazione
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti	<ul style="list-style-type: none">– assenza di pratiche agronomiche nell'anno– pratiche agronomiche effettuate al di fuori dei periodi consentiti– assenza delle fasce antincendio
Deroghe	Infrazione alla deroga
7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti:	
a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite	<ul style="list-style-type: none">– rottura del cotico erboso– utilizzazione della produzione erbacea prima dei periodi stabiliti– pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS, tranne quando consentito dalle autorità di gestione
b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio	<ul style="list-style-type: none">– impiego di diserbanti con dosaggi vietati o residuali, o fuori dai periodi consentiti– impiego di diserbanti senza giustificazione
c. controllo della vegetazione tramite pascolamento	<ul style="list-style-type: none">– pascolamento eseguito sui terreni a set-aside– pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS, tranne quando consentito dalle autorità di gestione

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando si verifichi una o più delle condizioni evidenziate nella tabella precedente, tenendo in considerazione le deroghe agli impegni stabiliti eventualmente richieste dall'azienda.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% ed inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: la Norma prevede una serie di prescrizioni particolarmente articolata, ognuna delle quali punta ad un obiettivo specifico. Il livello di gravità è definito quindi in funzione del numero di obiettivi che le infrazioni commesse impediscono di raggiungere compiutamente.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma ed in funzione delle eventuali deroghe dichiarate*

parametri di valutazione:

1. *assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di pratiche agronomiche non consentite;*
2. *esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;*
3. *sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;*
4. *presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma⁸;*
5. *non rispetto delle condizioni consentite dalle deroghe;*
6. *mancata realizzazione delle fasce antincendio (ove previste).*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: almeno tre parametri presenti.*

Durata dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, assume valore alto in caso di infrazioni commesse all'interno delle aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS o SIC).

Inadempienze di importanza minore e impegni di ripristino

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore né impegni di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari.

⁸ eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e) art. 1 DM MiPAAF 7/03/02

NORMA 4.3: mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici di cui alle lettere d) ed f), comma 4 articolo 2 del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809;

Per l'impegno di cui alla successiva lettera b): Superfici di cui alla lettera d), comma 4 articolo 2 del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.
- b) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 3, del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- per gli oliveti : divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni cinque anni e con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante e la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti : l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, o da specifiche leggi regionali vigenti.
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
3. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CE.

Elementi di verifica

Impegno a)

- violazioni alle prescrizioni relative alla cura della pianta: assenza della potatura quinquennale, assenza degli interventi triennali previsti, assenza potatura invernale entro 30 maggio.

Impegno b)

- presenza di estirpazioni senza autorizzazione;

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma in caso di non rispetto di uno degli impegni applicabili.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale..

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo

classi di violazione:

- *livello basso:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno a) sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1,5 ettari;
- *livello medio:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno a) sia superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;
- *livello alto:* qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno a) sia superiore al 50% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrate infrazioni all'impegno b), oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità dell'infrazione: considerando gli obiettivi posti dalla presente Norma, l'indice di gravità dell'infrazione è stabilito in base alla quantità di elementi d'incuria rilevati nelle aree soggette ad infrazione.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo

parametri di valutazione:

1. assenza della potatura quinquennale degli oliveti o della potatura invernale dei vigneti;
2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante;
3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante⁹;
4. presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.

⁹ è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione (tipo olivo – vite).

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro presente tra i primi 3;
- livello medio: due parametri presenti tra i primi 3;
- livello alto: i primi tre parametri presenti o il solo parametro 4 (per gli oliveti).

Durata dell'infrazione:

Oliveti:

in presenza di infrazioni il livello di questo parametro assume il livello medio;

assume livello alto nei seguenti casi:

- nei casi di estirpazione dell'oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- nei casi di completo abbandono dell'oliveto.

Vigneti:

in presenza di infrazioni il livello di questo parametro assume il livello medio;

assume livello alto nei casi di completo abbandono del vigneto.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive e impegni di ripristino

Le azioni correttive non sono previste nei casi di estirpazione degli olivi.

Negli altri casi consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste:

- potatura delle piante;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- spollonatura.

Gli impegni di ripristino si applicano per livelli medi o alti di portata, tranne i casi di estirpazione degli olivi.

Gli interventi sono i medesimi.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui:

- l'estensione delle infrazioni all'impegno a) sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o i 4 ettari;

- l'estensione delle infrazioni all'impegno b) sia pari o superiore al 20% della superficie dove è applicabile la norma o 1 ettaro.

NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Provincia

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008 n. 16809, in base alle condizioni del suolo, al clima ai sistemi aziendali esistenti, a livello provinciale la presente norma prevede gli impegni relativi alle lettere a), b), c) e d) sono i seguenti:

- il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- il rispetto dei relativi provvedimenti provinciali di attuazione nelle aree perimetrale ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, come individuate nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi :

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

Elementi di verifica

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti;

- effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando sia rilevata:

- l'eliminazione di terrazzamenti esistenti;
- l'effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione;
- il non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000.
-

Indici di verifica

Portata, gravità e durata: gli indici di valutazione dell'infrazione rilevata sono considerati tutti dipendenti dagli stessi fattori rilevabili e sono pertanto calcolati insieme.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo*

classi di violazione:

- *Livello basso: terrazze danneggiate;*
- *Livello medio: terrazze parzialmente eliminate;*
- *Livello alto: terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione oppure non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000 oppure presenza di effetti extra-aziendali dell'infrazione.*

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Azioni correttive e impegni di ripristino

Per questa Norma non sono previsti azioni correttive o impegni di ripristino.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nei casi previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni.

B. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, art. 23 e 24 e Reg. CE 796/04, art. 65 e seguenti.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 796/04, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre.
- Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, sulla base di quanto contenuto nella presente Circolare, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione.

Gli Organismi Pagatori determinano quindi, ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) 73/2009, per le infrazioni che sono considerate di natura minore, le modalità ed i tempi della realizzazione delle *azioni correttive* corrispondenti. In sede di controllo della condizionalità, saranno registrate nella relazione di controllo: la prescrizione e la natura delle azioni correttive, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell'esecuzione delle azioni stesse.

La realizzazione delle azioni correttive sarà verificata dagli Organismi Pagatori con modalità stabilite, che potranno assumere, coerentemente con la natura dell'azione correttiva prescritta, la caratteristica di controlli oggettivi (a campione o generalizzati) o di verifiche amministrative.

- Azione correttiva: azione agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, tramite interventi alternativi, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'*inadempienza di importanza minore*. Se correttamente eseguita e nei

¹⁴ N.B.: i parametri di valutazione possono presentarsi anche disgiuntamente sul terreno aziendale soggetto alla Norma.

¹⁵ eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e) art. 1 DM MiPAF 7/03/02

¹⁶ è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione (tipo olivo – vite).

¹⁷ N.B.: i parametri di valutazione possono presentarsi anche disgiuntamente sul terreno aziendale soggetto alla Norma.

¹⁸ eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e) art. 1 DM MiPAF 7/03/02

¹⁹ è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione (tipo olivo – vite).

tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

- Impegno di ripristino: azione obbligatoria di natura analoga all'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'azione, se correttamente eseguita e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.

Così come già specificato nella descrizione dei singoli Atti o Norme, nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 66 Reg. (CE) 796/04), oppure intenzionalmente (art. 67 Reg. (CE) 796/04).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (1) Reg. (CE) 796/04.

NEGLIGENZA

Tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come causate da negligenza.

Il procedimento per la definizione del calcolo della sanzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto e Norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1; media =3; alta =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);
- una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- per ciascun campo di condizionalità, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (2) Reg. (CE) 796/04, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 66 del Reg. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009 e dagli artt. 66 e 71 del Reg. 796/04.

Esempio

Si consideri l'imprenditore agricolo XXXX, conduttore di un'azienda suinicola, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalità e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al DM 5406):

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atto A6
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità "CGO - ambiente"														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,33 Classe I	1%
A 3		√	X	3	5	1	X	5	1	X	5	7/3= 2,33		
Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica"														
A6	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	0	0	0%
Campo di condizionalità "Buone condizioni agronomiche e ambientali"														
1.1		√	1	3	5	1	3	5	1	3	5	15/3=5,00	9,33 Classe III	5%
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
2.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.1		√	1	3	5	1	X	5	1	3	5	13/3=4,33		
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
Riduzione complessiva												6%		
Applicazione dell'art. 66 (3) Reg. (CE) 796/04												5%		

NEGLIGENZA con REITERAZIONE

Si ha reiterazione dell'infrazione quando la medesima norma o impegno viene violata più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 796/04, art. 66, paragrafo 4) oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

Esempio

Si consideri ancora l'imprenditore agricolo XXXX di cui all'esempio precedente, sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo.

La sua situazione aziendale è immutata, pertanto egli è tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:

- Campo di condizionalità “CGO - ambiente”: Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”: Atto A6
- Campo di condizionalità “BCAA”: Norme 1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4

Gli esiti del controllo sono i seguenti:

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità “CGO - ambiente”														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,33 Classe I	1%
A 3		√ reiter.	X	3	5	1	X	5	1	X	5	7/3= 2,33		
Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica”														
A6	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	0	0	0%
Campo di condizionalità “Buone condizioni agronomiche e ambientali”														
1.1		√ reiter.	1	3	X	1	3	X	1	3	X	15/3=5,00	9,33 Classe III	5%
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
2.2	√		1	3	X	1	X	5	1	3	X			
3.1		√	1	3	X	1	X	5	1	3	X	13/3=4,33		
4.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
Campo di condizionalità “CGO - ambiente”: 1% x 3 = 3% con reiterazione Campo di condizionalità “CGO - sanità pubblica” : 0% = 0% Campo di condizionalità “BCAA” : 5% x 3 = 15% con reiterazione Riduzione complessiva: 18% (al di sopra del 15% massimo)														
Applicazione dell’art. 66 (4) Reg. (CE) 796/04 15% (con ammonizione)														

Nella tabella, gli atti o le norme già violate in precedenza sono in neretto.

Come si può vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di condizionalità nel quale è contenuta la norma oggetto di violazione ripetuta.

L’esito del campo di condizionalità, dopo l’applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, è quindi moltiplicato per un fattore 3.

La riduzione complessiva è il totale delle riduzioni risultanti dai campi di condizionalità di cui è previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio viene superato).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l’agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, le stesse infrazioni saranno considerate intenzionali.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla sanzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

INTENZIONALITÀ

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04;
2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti;
3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatoria.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 67 (1) del Reg. (CE) 796/04, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.

Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 67 (2) del Reg. (CE) 796/04, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dal DM 1205 del 20 marzo 2008.

Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.

L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AGEA.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti

Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma.

Esempio 1

Infrazioni rilevate:

- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:

3% (BCAA Negligenza) + **20%** (Ambiente Intenzionale) = **23%**

1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti

Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza.

Esempio 2

Infrazioni rilevate:

- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:

3% (BCAA Negligenza) + **3%** (Benessere Negligenza) = **6%**

riduzione al **5%** per l'applicazione del tetto + **20%** (Ambiente Intenzionale) = **25%**

1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti

In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state considerate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04.

Esempio 3

Infrazioni rilevate:

- 2 infrazioni nel campo di condizionalità BCAA, una per negligenza, a cui si applica la riduzione del 3% e una per intenzionalità, a cui si applica la riduzione del 20%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;

La riduzione risultante sarà:

(BCAA Negligenza) + (BCAA Intenzionalità) = infrazione intenzionale = **20%** + **3%**
(Ambiente Negligenza) = **23%**

2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda

Esempio 4

Anno 1

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3%**

Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **5%**

Riduzione risultante = 3 + 5 = **8%**, ridotto al **5%** per l'applicazione del tetto.

Anno 2

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **?%**

Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **?%**

Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha:

Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3*3 = 9%**

Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **3*5 = 15%**

Riduzione risultante = 9 + 15 = **24%**, ridotto al **15%** per l'applicazione del tetto.

Dato il superamento della soglia del 15%, all'azienda sarà comunicato che ogni altra ripetizione dell'infrazione riscontrata sarà considerata come commessa intenzionalmente.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità

Esempio 5

Infrazioni rilevate:

Infrazione intenzionale alla Norma 2.1

Infrazione intenzionale alla Norma 4.2

In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2).

Riduzione risultante = **20%**

3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità

Esempio 6

Infrazioni rilevate:

Infrazione intenzionale alla Norma 2.1

Infrazione intenzionale all'Atto A4

Riduzione risultante = **20%** (BCAA Intenzionalità) + **20%** (Ambiente Intenzionalità) = **40%**.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.

L'azienda sarà quindi esclusa dal o dai regime/i di aiuto/i a cui sono riferite le infrazioni intenzionali ripetute sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Il Direttore
Dott. Alberto Giacomoni

ALLEGATI

ALLEGATO 1 : RM FERTILIZZANTI – schema di classificazione delle aziende zootecniche

ALLEGATO 2 : RM FERTILIZZANTI – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO)

Allegato 1 – RM FERTILIZZANTI– schema di classificazione delle aziende zootecniche

<i>Classe dimensionale</i>	<i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (n.)</i>
1	Minore o uguale a 1000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 2174 posti ovaioia – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona <p><i>Cunicoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all’ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca <p><i>Ovicaprini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone <p><i>Equini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 2175 a 6520 posti ovaioia – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona <p><i>Cunicoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all’ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all’ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca <p><i>Ovicaprini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone <p><i>Equini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

<i>Classe dim.le</i>	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (numero)
3	Da 3001 a 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 6521 a 13000 posti ovaioia - da 12001 a 24000 posti broiler - da 13001 a 26000 posti pollastra - da 2001 a 4000 posti tacchino maschio - da 3951 a 7900 posti tacchino femmina - da 15801 a 31600 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 6001 a 12000 posti fattrice - da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 37 a 72 vacche in produzione - da 69 a 136 vacche nutrici - da 84 a 166 capi in rimonta - da 91 a 180 bovini all'ingrasso - da 349 a 697 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriani</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 601 a 1200 posti capo adulto - da 851 a 1700 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 251 a 500 posti puledro da ingrasso - da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 13001 a 40000 posti ovaioia - da 24001 a 40000 posti broiler - da 26001 a 40000 posti pollastra - da 4001 a 40000 posti tacchino maschio - da 7901 a 40000 posti tacchino femmina - da 31601 a 40000 posti faraona <p><i>Cunicoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 12001 posti fattrice - oltre 25001 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio - da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 73 a 416 vacche in produzione - da 137 a 421 vacche nutrici - da 167 a 833 capi in rimonta - da 181 a 625 bovini all'ingrasso - da 698 a 1920 vitelli a carne bianca <p><i>Ovicapriani</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 1201 posti capo adulto - oltre 1701 posti agnellone <p><i>Equini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 501 posti puledro da ingrasso - oltre 161 posti fattrice o stallone

<i>Classe dim.le</i>	<i>Azoto al campo (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (numero)</i>
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	<p style="text-align: center;">Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 40000 posti ovaiole - Oltre 40000 posti broilers <p style="text-align: center;">Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 2000 grassi - Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Allegato 2 – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO)

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)	Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	
Bovini			
Letami	letame	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	NO
Liquami bovini da carne	liquame	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	NO

SUINI			
Liquami	liquame	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	NO
Letami	Letame	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	Letame	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	Letame	90	NO

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)	Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	
AVICOLI			
Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del D. lgs. 152/99	90	NO